

Premessa

Il presente disciplinare di gara, allegato al Bando/Capitolato di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, reca le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Gravina di Catania per il “*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*” alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alla documentazione da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione in oggetto come meglio specificato nel capitolato di cui prima.

Art.1

Prestazioni oggetto della concessione. Rinvio

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle sedi stradali di pertinenza del Comune di Gravina di Catania che risultino interessate da incidenti stradali.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

1. *"intervento standard , ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;*
2. *“interventi con perdita di carico” , ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti;*
3. *“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi di cui ai punti 2 e 3 da eseguirsi ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. I costi, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico della ditta interveniente;*
4. *“ripristino delle infrastrutture” (segnaletica, guard rails, lampioni, etc.)” attività di ripristino delle infrastrutture, che a seguito del verificarsi di incidenti che comportino l'interessamento con danneggiamento di segnaletica, guard rails, lampioni, etc, l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.*
5. *“Interventi Aggiuntivi”, interventi di rimozione, trasporto, conferimento e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal PRA dei veicoli rinvenuti in evidente stato di abbandono sulle are del territorio comunale.*

IL SERVIZIO NON DOVRÀ COMPORTARE NESSUN ONERE ECONOMICO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sulla Stazione Appaltante. Ai soli fini della determinazione dell’entità delle garanzie, il valore della concessione ammonta nel triennio ad euro **54.000,00** (CINQUANTAQUATTROMILA/00) iva esclusa. la concessione avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula contrattuale. Il concessionario dopo la scadenza, qualora non sia stata ancora definita la nuova procedura di aggiudicazione, è onerato a garantire la continuità della concessione del servizio per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo concessionario.

Per migliore cognizione, si fa rinvio a quanto previsto dagli artt.1 - “*Oggetto della procedura di gara*” e 4 - “*Descrizione delle prestazioni inerenti all’attività di ripristino. Modalità degli interventi*” del Bando-Capitolato.

Art.2 **Soggetti Ammessi**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art.9 del presente disciplinare di gara, tra i quali, in particolare :

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art.45, comma 2, del Codice ;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e/bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8, del Codice ;operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art.45 c.1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del Codice

Art.3 **Condizione di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano :

- a) le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice ;
- b) le condizioni di cui all'art.53, comma 16/ter, del D.Lgs. n.165/2001 o di cui all'art.35 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n.114) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e succ.mm. ed int. devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio (consorzi stabili).

Costituiscono cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione:

- a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ;
- b) apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata e/o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara ;
- c) mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- d) carenza di sottoscrizione della domanda e dell'offerta.

Costituiscono invece irregolarità essenziali, ma comportanti l'attivazione della procedura di regolarizzazione:

- 1) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di altre dichiarazioni;
- 2) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria ;
- 3) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avvalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato già stipulato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale ;
- 5) mancata allegazione del documento d'identità ;
- 6) le fattispecie per cui è prevista la dicitura “*a pena di esclusione*”, nel caso sia dimostrabile che la

loro mancata allegazione sia dovuta a mera dimenticanza, e i rispettivi documenti siano già stati costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all'interno dei precedenti punti, sono da considerarsi non essenziali ; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative :

- attivazione del soccorso istruttorio, senza alcuna sanzione per il concorrente;
- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia indispensabile all'ammissione del concorrente in gara.

Rimane inteso che il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti, di ordine generale o speciale, non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Art.4

Presa visione della documentazione.

La documentazione è disponibile sul sito istituzionale internet del Comune di Gravina di Catania, all'indirizzo : <http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it/>

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Art.5

Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara :

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) ; a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ; si applicano le disposizioni dell'art.83, comma 3, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In tale eventualità, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all'indirizzo istituzionale internet prima indicato. E' consentito integrare, ove necessario, la predetta modulistica con parti aggiunte e/o in variante.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, commi 8 e 9 del D.lgs. n.50/2016.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 costituiscono causa di esclusione. Si rinvia al successivo punto 18. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Art.6 Comunicazioni

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici partecipanti alla selezione si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti.

Ai sensi degli artt.40 e 52 del D.lgs. n.50/2016 e dell'art.6 del D.lgs. n.82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso la PEC medesima. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio ; diversamente, l'Ente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art.7 Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto medesimo.

La presentazione dell'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul sito internet dell'Ente all'indirizzo indicato ai paragrafi precedenti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione della convenzione/contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

Art.8 Requisiti di idoneità professionale, requisiti di qualità, capacità tecnico-organizzativa, capacità economico – finanziaria

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** (art.83 D.Lgs. n.50/2016)
 - a. iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n.82 e del D.M. 7 luglio 1997, n.274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento da cui risulti l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 - b. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006) :

- alla categoria 5 - “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi” ;
- alla categoria 9 - “bonifica di siti” ;
- Categoria Trasporti rifiuto in conto proprio
- alla categoria 2-bis – “produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’art.121, comma 8, del D.Lgs.n.152/2006”;
- Siano in possesso dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 2bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, alla Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”, alla Categoria 8 “intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” e alla Categoria 9 “bonifica di siti”.
- Servizio di “Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l’anno”, presidio telefonico a cui la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell’Ente potranno segnalare tutti gli eventi che hanno compromesso la normale transitabilità della rete stradale comunale;

2. **REQUISITI DI QUALITÀ** (art.87 D.Lgs. n.50/2016)

Possesso delle seguenti certificazioni di qualità da parte degli operatori economici che svolgono le attività principali previste dal Capitolato di gara, esclusa l’attività di “*riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali*” per la quale le certificazioni non sono richieste :

- ✓ ISO 9001:2015 relativa all’ attività richiesta
- ✓ ISO 14001:2015 relativa all’ attività richiesta;
- ✓ BS OHSAS 18001:2007 relativa all’ attività richiesta;
- ✓ UNI EN 15838:2010 relativa all’ attività richiesta;
- ✓ UNI EN 39001:2016 relativa all’ attività richiesta;

3. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA** (art.86 D.Lgs. n.50/2016)

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti potrà essere provata, alternativamente, attraverso:

- Dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.
L’offerente che, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione comunale. All’uopo si precisa che la scrivente Amministrazione precedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000, documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dall’Amministrazione precedente. Si considera, invece, idonea a provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente la referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 dell’1.9.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.) ;
- Riclassificazione dei bilanci degli ultimi 3 (tre) anni, sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell’Ente ;
- Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi 2017-2018-2019 per un fatturato globale

d'impresa che non sia inferiore complessivamente (per i tre anni) ad euro 54.000,00 (quarantamila/00). (Tale dichiarazione concernente gli ultimi tre esercizi è necessaria all'Amministrazione procedente per verificare la capacità economica degli operatori, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela).

4. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA** (art.83 D.Lgs. n.50/2016 - Allegato XVII)

Avere svolto con buon esito, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, almeno 2 (due) servizi della stessa natura e di importo almeno pari a quello oggetto della presente concessione, in Comuni o Province con popolazione pari o superiore a quello della Stazione Appaltante, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

(Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici essi sono provati, in sede di controllo, da certificati rilasciati e/o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'avvenuta effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).

Art.9

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

Per il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o Albo Nazionale delle Società Cooperative (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione.

Per il requisito relativo all'iscrizione l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), l'impresa mandataria/capofila o capogruppo e/o ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete e tutti i soggetti che svolgono le attività indicate al precedente art.1.1 devono possedere l'iscrizione alle categorie indicate nel precedente art.8.

Per i requisiti di qualità (nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete), l'impresa mandataria/capofila o capogruppo e ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete che svolgono le attività indicate al precedente art.1.1 devono possedere tutti i requisiti di qualità.

Per i requisiti di capacità tecnico professionale (per il requisito di aver svolto almeno due servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente) : devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi o di aggregazione di imprese di rete nel suo complesso.

Art.10

Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Si ricorda che, ai sensi dell'art.49, comma I-bis, del Codice non è ammesso l'avvalimento del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Art.11

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, che procederà ad individuare la migliore OFFERTA TECNICA con l'attribuzione di un relativo punteggio (max 100 punti).

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri, sub-criteri, pesi, sub-pesi riportati nella Tabella A, come risultante dall'applicazione della formula di calcolo (Tabella B), tenuto conto dei coefficienti di cui alla Tabella

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è di 100 punti su 100.

:

A	Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	Fattore ponderale Max 50 punti
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro.	Fattore ponderale Max 30 punti
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali e tempi di intervento	Fattore ponderale Max 20 punti
	Totale	Max 100 punti

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sotto elemento A1	Mezzi e strumenti messi a disposizione per l'attività di ripristino (verrà valutato il numero dei mezzi) - post incidente - infrastrutturale	Max punti 30 punti 15 punti 15
Sotto elemento A2	Materiali e strumenti messi a disposizione per garantire la sicurezza degli operatori e della circolazione stradale durante gli interventi di ripristino.	Max punti 10
Sotto elemento A3	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali (verrà valutato il numero dei canali di contatto, la qualità degli stessi in termini di celerità dell'intervento)	Punti 10

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (Caratteristica dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro.) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sotto elemento B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.	Max punti 15
Sotto elemento B2	Procedure, metodologie e mezzi utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti.	Max punti 15

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (Elementi aggiuntivi e preferenziali e tempi d'intervento) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sotto elemento C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	Max punti 20
--------------------------	---	--------------

Sotto elemento C2	Minor tempo di intervento - entro i 20 minuti - tra i 30 minuti e i 45 minuti - oltre i 45 minuti	Max punti10 -punti 10 -punti 5 -punti 2
--------------------------	--	--

Art.12

Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente la documentazione di gara, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, entro le ore **12.00** del giorno **29/04/2021** al seguente indirizzo : Comune di Gravina di Catania - Ufficio Protocollo Generale Via Guglielmo Marconi n° 6.

E', altresì, facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09-00 alle ore 12.00 presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente come prima indicato. Il personale addetto rilascerà ricevuta/attestazione nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "*sigillatura*" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno e/o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, ecc., tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo e codice fiscale, l'indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - CIG Z6A280AFE4**".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (esatta indicazione della ragione sociale dei singoli partecipanti con relativo indirizzo e codice fiscale, l'indirizzo PEC per le comunicazioni).

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente :

- "*A - Documentazione amministrativa*";
- "*B - Offerta tecnica*".

La Documentazione amministrativa e l'Offerta tecnica devono essere contenute in buste chiuse e sigillate secondo le indicazioni di cui al presente articolo, recanti all'esterno l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente : "*A-Documentazione amministrativa*" e "*B- Offerta tecnica*".

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

Art.13

Documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione alla gara.

Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **DOMANDA** di partecipazione sottoscritta da presentare in bollo competente, ai sensi dell'art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M.20/08/1992 e del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ss.mm.ii. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta di bollo si procederà ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.641/1972. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena di esclusione la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete :

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE** rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con le quali il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e rende le ulteriori dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara :

2.1 - attesta che non intende ricorrere al subappalto *ovvero* che intende ricorrervi per quanto riguarda le attività subappaltabili ;

2.2 - attesta l'iscrizione per attività rientranti nell'oggetto della concessione sul registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ovvero, nel caso di cooperative o consorzi di cooperative, il numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 ;

2.3 - attesta le iscrizioni ANGA ai sensi del D.lgs. n.152/2006 alle categorie previste dal precedente art.8 ;

2.4 - attesta il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 (Certificazione del sistema di qualità) nonché della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001/2004 (Certificazione di sistemi di gestione ambientale);

2.5 - dichiara il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 8 del presente disciplinare;

2.6 - dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente punto 8 del presente disciplinare.

In ogni caso attesta:

2.7 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art.186/bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267 o nei casi in cui nei sui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;
oppure (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a. di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art.186/bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267, e di essere autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di (*inserire riferimenti autorizzazione, n. , data, ecc.*) : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b.1- b.4;

oppure

b. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità, di cui all'art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267, giusto decreto del Tribunale di.....(inserire riferimenti autorizzazione, numero, data,

ecc.) : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ; alla dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

b.1 - Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67 lett.d) del R.D. 16 marzo 1942 n.267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b.2 - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento della concessione e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione alla concessione;

b.3 - dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria, con la quale :

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazioni richiesti per l'affidamento della concessione;
- si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie per l'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione alla concessione;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

b.4 - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

2.8 - indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, qualifica) del titolare e del direttore tecnico dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di altro tipo di società.

2.9 - che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159. L'esclusione e il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda : il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale ; i soci e/o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice ; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; il procuratore nel caso lo stesso abbia sottoscritto gli atti di gara.

2.10 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della U.E. che incidono sulla moralità professionale;

oppure (se presenti) :

Indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta l'abilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

L'esclusione o il divieto opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta

di società in accomandita semplice ; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza. In caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio ; nel caso di società diverse dalla società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In ogni caso l'esclusione o il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizioni di rendere la richiesta attestazione questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

2.11 – attesta :

✓ *opzione 1*

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente ;

✓ *opzione 2*

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta ;

✓ *opzione 3*

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano nei suoi confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile (*specificare l'operatore economico o gli operatori economici*) e di aver formulato autonomamente l'offerta ;

2.12 - di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art.37 comma 1 del D.L. n.78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n.122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nella c.d. "*black list*" di cui al D.M. Ministero del Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, e ss.mm.ii. ;

oppure

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nella c.d. "*black list*" di cui al D.M. Ministero del Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e ss.mm.ii., ma di essere in possesso dell'autorizzazione di cui al citato art.37;

2.13 - attesta l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.163/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16-ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

2.14 - attesta che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.35 del D.L. n.90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231) ;

2.15 - indica per quali consorziati il consorzio concorre (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani o di consorzi stabili);

2.16 - indica (nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario):a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- o le parti del servizio che daranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- o l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

2.17 - attesta di aver svolto con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 2 (due) servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, per un importo non inferiore complessivamente al valore presunto della concessione ;

2.18 - di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

2.19 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando/capitolato di gara e nel disciplinare di gara ;

2.20 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza;

2.21 - di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi;

2.22 - di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 ed in particolare, di avere effettuato la valutazione dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;

2.23 - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione della concessione sia sulla determinazione della propria offerta, assumendo il rischio da questa derivante;

2.24 - indica il domicilio eletto, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 5- bis, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. In caso di indicazione di indirizzo Pec le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso Pec. Eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente ; diversamente, questa Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.25 - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Codice di comportamento*" adottato dall'Amministrazione per conto della quale avviene l'acquisizione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, giusta quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 – "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*",

2.26 – attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16/ter del D.lgs. n.165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Gravina di Catania che hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- dichiara di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse;

oppure

➤ dichiara di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle stesse. (Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione da inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa circa il fatto che tali

informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso - art. 53 D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche). In caso di operatore economico a capacità plurisoggettiva (Raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio stabile, consorzio ordinario, ecc.), a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente punto B) devono essere rese da tutti i soggetti che partecipano alla gara. Inoltre, in caso di consorzi di cooperative e artigiani e di consorzi stabili, le dichiarazioni di cui al presente punto B) devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio

concorre. Si precisa che :

1. le attestazioni dei requisiti di cui all'art.80, comma 1, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dal medesimo articolo, comma 3 del Codice : dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
4. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 D.P.R. 29 dicembre 2000 n.445 nella quale si affermi "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Si precisa inoltre che:

- a) Le dichiarazioni di cui al presente art.15 possono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.
- b) Le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità ; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità o di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
- c) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori; in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, originale o copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito

- d) Le predette dichiarazioni devono essere prodotte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio ordinario.

Nel caso di consorzi di cooperative, consorzi di artigiani e consorzi stabili

- e) Le predette dichiarazioni devono essere prodotte anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre. Le dichiarazioni di cui al presente art.15 potranno essere rese utilizzando il modulo "Dichiarazione sostitutive ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i. e ulteriori dichiarazioni a corredo dell'offerta", predisposto dalla Stazione Appaltante.

Avvalimento : sono oggetto di avvalimento esclusivamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti paragrafi.

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda :

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo ; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Nel caso di raggruppamento già costituito [EVENTUALE] :

- f) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento in originale o in copia conforme all'originale;

Nel caso di consorzio già costituito [EVENTUALE]

- g) atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio in originale o in copia conforme all'originale;

3. CAUZIONE PROVVISORIA : l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2 (due) % dell'importo complessivo della concessione e, cioè, pari ad euro 1.080,00 ; il predetto importo è ridotto al 50 (cinquanta) % e cioè ad euro 540,00 per le imprese certificate ai sensi dell'art.93 comma 7 D.Lgs. n.50/2016. L'impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, deve produrre la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEIISO 9000 in corso di validità, in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 444/2000.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi o GEIE, la riduzione sarà possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso la tesoreria del Comune di Gravina di Catania
- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n.38/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.lgs. n.58/1998.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui previsto dall'art.93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione

espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Cod.Civ., mentre ogni riferimento all'art.30 della L.109/1994 deve intendersi sostituito con l'art.75 del Codice);

- ✓ essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n.444/2000 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- ✓ avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- ✓ qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ovvero, in alternativa, riportare la seguente clausola: “
La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese (denominazione) con sede _____ e (denominazione) con sede _____ che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non ancora costituiti”
- ✓ prevedere espressamente :
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Cod.Civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del Cod.Civ.;
 - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
 - la competenza del Foro della Stazione Appaltante per le eventuali controversie tra Ente garantito e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Art.14

Contenuto della busta “B - offerta tecnica”

L'Offerta Tecnica deve essere redatta secondo il Modello All.n.4 ed essere contenuta in una apposita busta chiusa e sigillata recante all'esterno l'intestazione del mittente e la seguente dicitura : “OFFERTA TECNICA”. Al Modello deve essere allegato un elaborato (*relazione*) redatto in formato A4, di massimo 30 (trenta) pagine scritte su una sola facciata, ed eventualmente corredate da schede, disegni, schemi grafici, tabelle, foto, ecc., che illustrino tutti gli elementi contenuti nella tabella riportata al precedente art.11 del presente disciplinare, avendo cura di indicare le soluzioni proposte, le prestazioni offerte e le relative modalità di esecuzione.L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il

concorrente e siglata in ciascuna pagina.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la relazione deve essere sottoscritta e siglata in ciascuna pagina da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Art. 15

Operazioni di di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Stazione Appaltante il giorno 04/05/2021 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *PEC*.

Art. 16

Procedura di gara

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, la Commissione di gara:

1. verifica la regolarità e l'integrità dei plichi pervenuti ed, in caso negativo, procede all'esclusione ;
2. apre i plichi dei concorrenti ammessi ;
3. verifica la regolarità formale delle buste contenute nei plichi ed, in caso negativo, procede all'esclusione;
4. verifica la regolarità delle istanze di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ed, in caso di esito positivo, dispone l'ammissione ;
5. dispone, in caso di mancanza, di incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di richiedere la loro regolarizzazione assegnando al/i concorrente/i il termine di cui al successivo articolo 19;
6. colloca le buste contenenti le Offerte Tecniche in appositi contenitori che vengono successivamente chiusi e sigillati e ne dispone idonea conservazione ;
7. dichiara chiusa la seduta pubblica.

Nella stessa o nella eventuale successiva seduta pubblica, comunicata a tutti i concorrenti, il Presidente:

- a. dichiara l'ammissione o l'esclusione del/i concorrente/i al/i quale/i si è/sono richiesta/e la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive;
- b. procede, previa dissigillatura e apertura del contenitore nel quale sono state collocate, all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi ; alla inventariazione dei documenti in esso contenuti e alla verifica della presenza dei documenti indicati nel disciplinare di gara ;
- c. reinserisce la documentazione costituente l'offerta tecnica nelle buste che, richiuse, vengono collocate nell'originario contenitore ;
- d. dispone, dopo aver provveduto alla sua chiusura e sigillatura, la valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche ;
- e. dichiara chiusa la seduta.

Nella successiva seduta pubblica, il Presidente:

- legge il verbale di valutazione delle offerte tecniche e comunica il punteggio attribuito alle offerte tecniche ;
- redige la graduatoria dei concorrenti ammessi ;
- aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente che ha conseguito il punteggio più alto.

Art.17

Ulteriori indicazioni

1. Mancanza, incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive :
 - Soccorso istruttorio ed esclusioni : in ottemperanza a quanto previsto dall'art.83 del Codice, l'Ente eserciterà, in tutte le fasi di gara, il soccorso istruttorio sulla base dei criteri interpretativi forniti dall'ANAC con la determinazione n.1 del 8 gennaio 2015.
In tal caso al concorrente verrà assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta affinché siano resi, integrati o regolarizzati i suddetti elementi e/o dichiarazioni. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta

dell'Ente costituisce causa di esclusione. Documentazione esigibile ai fini di una celere definizione del procedimento : l'Ente potrà richiedere la sottoelencata documentazione integrativa non essenziale ai fini della partecipazione alla gara :

- a) dichiarazione dei dati relativi agli Enti competenti a rilasciare i certificati a comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta (es : sede, via, pec ...).
2. Cauzione definitiva : all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nei modi previsti dall'art.103 del Codice e nella misura del 10 (dieci) % dell'importo contrattuale, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal richiamato art.103 del Codice.
3. Assicurazione : l'impresa dovrà provvedere a proprie spese, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, presso primaria compagnia assicuratrice, l'apposita polizza che copra i rischi RCT, con un massimale di almeno euro **10.000.000,00** (euro diecimilioni/00), così come previsto dal capitolato, che dovrà essere mantenuta operante dall'inizio del servizio fino alla scadenza del contratto.
4. Fallimento : la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice.
5. Specificazioni:
 - o Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
 - o E' facoltà della Stazione Appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
 - o L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
 - o E' ammessa la possibilità di consegnare il servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 del Codice.
 - o La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art.18

Controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art.19

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii – “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, nonché, per quanto applicabile, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- ✓ i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale vengono acquisiti ai fini della partecipazione in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- ✓ i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge n.241/1990 e dalla L.R. n.10/1991.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 2003, n.196. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati

personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gravina di Catania.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.